

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del Reg. Data 05-03-21

Oggetto:	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione D'urgenza, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli Agostino-Antonio	A	Portesi Sauro	P
Agostini Francesco	P	Paternesi Meloni Franco	A
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	P
Panaoli Maria Cristina	A	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	A		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	6
In carica	n.11	Assenti	n.	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”*;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** *“... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella

competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...”;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 66 in data 05/03/2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione palese resa per alzata di mano espressa nei modi di legge avente il seguente esito:

consiglieri presenti n. 6 ;
consiglieri votanti n. 6 ;
voti favorevoli n. 6 ;
voti contrari n. /;
astenuti n ./;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

(...)

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge avente il seguente esito:

consiglieri presenti n. 6 ;
consiglieri votanti n. 6 ;
voti favorevoli n. 6 ;
voti contrari n. ./;
astenuti n ./;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

Oggetto:	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE
-----------------	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 02-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Vergari Fabrizio

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 02-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Vergari Fabrizio	
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Minardi Raffaella	IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Agostini Francesco

Prot. N. Approvata Li 30-03-21

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Minardi Raffaella

Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 30-03-21.

- é divenuta esecutiva il giorno:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Minardi Raffaella

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Minardi Raffaella
